



UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



REGIONE MOLISE

**ASSESSORATO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA ED INNOVAZIONE - POLITICHE GIOVANILI,
DELLA FAMIGLIA E DI PARITÀ - POLITICHE SOCIALI E TERZO SETTORE - POLITICHE PER
L'OCCUPAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

DIREZIONE AREA II

AGENZIA MOLISE LAVORO

*Art. 3, co. I, let. C), D.L. 28 giugno 2013 n. 76 del 2013 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99
e
riprogrammazione economie "Piano Integrato Giovani Molise"*

TIROCINI EXTRA-CURRICULARI

AVVISO TIROCINI EXTRA-CURRICULARI - DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO AL LAVORO



PREMESSA

Il presente avviso è diretto a favorire, mediante l'attivazione di percorsi di tirocinio extracurricolari di inserimento e reinserimento, l'occupazione di due distinti target di destinatari:

A) NEET iscritti alla garanzia giovani Molise a cui saranno destinati €1.927.677;

B) Disoccupati che hanno compiuto il 30° anno e fino al giorno antecedente al compimento del 36°, cui saranno destinati € 442.000,00.

In ragione dei due differenti target di giovani, di cui ai punti A) e B), e delle caratteristiche essi connessi, sono da imputare due diverse fonti di finanziamento:

I due distinti target di destinatari sono stati individuati in ragione di due specifiche fonti di finanziamento:

A)

- l'art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l'occupazione giovanile, l'attivazione nei territori del Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l'anno 2013, di 16 milioni di euro per l'anno 2014 e 96 milioni di euro per l'anno 2015;
- la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell'art. n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del 28.06.2013;
- i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243 del 09.04.2014, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con i quali ha impegnato sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione rispettivamente euro 56.000.000,00 per l'anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l'anno 2014;
- con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l'annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Molise sono state pertanto attribuite risorse pari a euro 826.147,43;
- ai sensi dell'art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l'annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per l'Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015, come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l'annualità 2015 e alla Regione Molise sono pertanto attribuite risorse pari a euro 1.101.529,90;
- nell'ambito della disponibilità finanziaria previste per gli anni 2013,2014 e 2015, ai fini dell'erogazione dell'indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013 convertito con modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013 la Regione stima un ammontare di risorse complessivamente pari a euro 1.927.677,33;
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare massimo pari ad euro 5.427.677,33 (risorse PAC e YEI) per l'erogazione della misura 5, "Tirocinio extracurricolare anche in mobilità geografica", di cui:
 - € 3.500.000,00 come indicato nel "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" così come rimodulato (nota n. 39/0002762 dell'11.02.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali),
 - € 1.101.529,90 giusto decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14 del 4.02.2014,



- o € 826.147,43 giusto decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 23.01.2015

B)

- La Regione Molise, giusta convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata destinataria di misure aggiuntive di politica attiva del lavoro per il sostegno alle situazioni di maggiori difficoltà;
- con DGR n. 473 del 27 giugno 2011 ha approvato il “Piano Integrato Giovani Molise”, contenente le linee di intervento per agevolare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro;
- con determinazione del Direttore Generale n. 1153/2012, era stato approvato l’Avviso Pubblico “Percorsi sperimentali di orientamento e consulenza specialistica finalizzati all’occupabilità dei giovani molisani”, che con successiva determinazione del Direttore Generale n. 661/2015 è stato revocato;
- con DGR del 29-10-2015 n. 580 si è stabilito di riallocare parte delle risorse finanziarie liberate dall’Avviso Pubblico, “Percorsi sperimentali di orientamento e consulenza specialistica finalizzati all’occupabilità dei giovani molisani”, pari ad € 442.000,00, ad incrementare la dotazione finanziaria dei tirocini formativi di cui all’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L. 76 del 28.06.2013, riservando tali risorse ai giovani disoccupati di età compresa fra i 30-35 anni.

FINALITA' E RISORSE

ART. 1 FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI DELL'INTERVENTO

Al fine di favorire l'occupazione giovanile in un'ottica di continuità con il Programma “Garanzia Giovani”, e con il Piano integrato Giovani nonché promuovere una esperienza formativa che favorisca l’inserimento o reinserimento occupazionale dei destinatari del presente avviso la Regione Molise promuove, attraverso il presente avviso, l’attivazione di “tirocini extra-curricolari”¹ da svolgere nel proprio territorio

Il presente Avviso pubblico è finalizzato a:

- individuare i soggetti idonei a promuovere la realizzazione di tirocini extracurricolari regionali;
- attivare percorsi di tirocinio di inserimento e reinserimento, definendo modalità e procedure per l’attivazione.

I soggetti promotori² e i soggetti ospitanti³ che aderiscono al presente Avviso si rendono disponibili a realizzare percorsi di tirocinio di inserimento e reinserimento al lavoro⁴.

E’ prevista a carico della Regione Molise, secondo le modalità e criteri indicati nel presente avviso, l’erogazione d’indennità di partecipazione per i tirocinanti.

A conclusione dei percorsi di tirocinio, i soggetti ospitanti che assumeranno i tirocinanti potranno accedere agli incentivi economici previsti a livello nazionale e regionale.

La gestione del presente avviso sarà curata dall’Agenzia Regionale Molise Lavoro.

¹ Esperienza di orientamento e di formazione pratica presso un luogo di lavoro.

Ai sensi della vigente normativa non costituisce rapporto di lavoro.

I tirocini oggetto del presente avviso sono definiti nell’ambito del PON YEI Garanzia Giovani in coerenza con le “Linee guida in materia di tirocini” di cui all’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano Repertorio atti n.1/CSR del 24 gennaio 2013 e sono regolati dal Legge Regionale del 29 luglio 2013 n.13 e disciplinati dal DGR n. 600/2013 di approvazione della Direttiva attuativa Tirocini ex art. 7 Legge Regionale 29 luglio 2013, n. 13, "Disposizioni in materia di tirocini".

La fattispecie di tirocinio a cui si fa riferimento con il presente avviso è il “tirocinio di inserimento e reinserimento al lavoro”, art. 1 comma 4) lettera b) della citata direttiva attuativa, finalizzato a promuovere l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di disoccupati e inoccupati iscritti alla Garanzia Giovani Molise.

² Un soggetto individuato tra quelli indicati all’Art.5 della D.G.R. n. 600/2013 citata, che, per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, può promuovere nell’ambito territoriale di propria competenza, tirocini presso datori di lavoro/soggetti ospitanti, garantendone altresì l’organizzazione e il corretto svolgimento.

³ Contributo mensile riconosciuto al tirocinante a titolo di indennità di partecipazione al tirocinio per l’intera durata dello stesso.

⁴ Art. 1 comma 4 lettera b) del DGR n. 600/2013 di approvazione della Direttiva attuativa Tirocini ex art. 7 Legge Regionale 29 luglio 2013, n. 13, "Disposizioni in materia di tirocini".



ART.2 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione della Misura ammonta complessivamente ad euro 2.369.677,33 di cui:

- A. € 1.927.677,33⁵, a valere su risorse di cui al DL 76 del 28.06.2013 convertito con modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013 e destinati dal Piano Regionale Garanzia Giovani alla Misura 5 (Tirocinio extra-curriculare), in favore dei NEET iscritti al Programma Garanzia Giovani in Molise;
- B. € 442.000,00, a valere sulla riprogrammazione dei fondi del Piano Integrato Giovani Molise, di cui alla determinazione del Direttore Generale della Giunta n. 661 del 23/10/2015, e della Delibera di Giunta Regionale n. 580 del 29/10/2015, riservati ai disoccupati che hanno compiuto il 30° anno e fino al giorno antecedente al compimento del 36°.

La Regione si riserva di variare la dotazione del presente Avviso in ragione dell'andamento delle attività.

La Regione si riserva la possibilità di destinare (ove non spese le risorse di cui al punto B), per i tirocini a favore dei giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani Molise.

DESTINATARI DELL'AVVISO

ART.3 GIOVANI NEET ISCRITTI ALLA GARANZIA GIOVANI E DISOCCUPATI TRA I 30 E I 35 ANNI

I destinatari dell'intervento sono coloro che si trovano nelle condizioni sotto elencate:

- A. Con riferimento alle risorse finanziarie di cui al punto A) del precedente articolo, pari € 1.927.677,33:
- avere sottoscritto il Patto di servizio nell'ambito del Programma Garanzia Giovani in Regione Molise⁶, per il quale sono richiesti i seguenti requisiti:
 - avere età compresa tra i 16 e i 29 anni;
 - non essere inserito in alcun percorso di istruzione, anche universitaria, e formazione, inclusi i tirocini;
 - possedere la condizione di "disoccupato" ai sensi della normativa vigente;
 - avere compiuto il 18° anno di età al momento della presentazione della domanda di avvio del tirocinio di cui all'art. 10;
 - non avere svolto un precedente tirocinio extra curriculare nell'ambito del Programma Garanzia Giovani per un periodo superiore a 3 mesi; né avere in atto una delle altre Misure previste dallo stesso Programma;
 - non avere in atto una delle altre misure previste dal Programma Garanzia Giovani Molise.
- B. Con riferimento alle risorse finanziarie di cui al punto B) del precedente articolo pari € 442.000,00:
- Avere compiuto il 30° anno e fino al giorno antecedente al compimento del 36° anno di età;
 - essere iscritto presso un CPI della Regione Molise;
 - essere nella condizione di "disoccupato" ai sensi della normativa vigente;
 - avere cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario con regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato Italiano;

⁵ Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contrasto alla povertà nel Mezzogiorno. Attuazione dell'art. 3 comma 1 lettera c) L. n.99 del 2013 di conversione del D.L. n.76 del 2013.

⁶ Tali requisiti devono essere posseduti al momento della registrazione al Programma e mantenuti durante tutta la durata dello stesso, ad eccezione del requisito dell'età che deve essere posseduto solo al momento della registrazione al Programma.



- non avere svolto un precedente tirocinio extra curriculare nell'ambito del Programma Garanzia Giovani per un periodo superiore a 3 mesi, né avere in atto una delle altre Misure previste dallo stesso Programma;
- non avere in corso altre esperienze di tirocinio, borse lavoro o servizio civile.

BENEFICIARI DELL'AVVISO

ART. 4 SOGGETTI OSPITANTI

Possono partecipare al presente Avviso in qualità di soggetti ospitanti i **datori di lavoro privati**⁷.

I soggetti ospitanti disponibili all'attivazione di un tirocinio di inserimento/reinserimento presso le proprie sedi operative devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in regola con l'applicazione del CCNL,
- essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla legge;
- essere in regola con la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie e non aver richiesto l'esonero, di cui all'art. 5, comma 3, della medesima legge;
- non aver effettuato licenziamenti negli ultimi 12 mesi per lo stesso profilo, salvo che per giusta causa e giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, ovvero non avere in corso procedure di CIG ordinaria, straordinaria o in deroga per lavoratori con profili professionali corrispondenti a quelli del tirocinio nella medesima unità operativa;
- avere la sede operativa presso cui sarà svolto il tirocinio nella Regione Molise.

I soggetti ospitanti, presso le proprie sedi o unità operative⁸, possono sottoscrivere un numero di progetti formativi nel rispetto dei seguenti limiti:

- da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante ;
- da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato: 2 tirocinanti ;
- con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato: un numero di tirocinanti pari al 10% dei dipendenti.

(Qualora il calcolo della percentuale massima dia luogo a frazioni di unità, esse vanno arrotondate all'unità superiore solo quando la frazione è uguale o superiore a 0,5).

⁷ Per datori di lavoro privati si intende:

a) datori di lavoro imprenditori. Come noto, l'art. 2082 del codice civile definisce imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che l'attività economico-produttiva che caratterizza l'impresa deve avere la finalità di produrre entrate superiori ai costi di produzione; a tal fine è sufficiente, ai fini dell'economicità dell'attività, l'idoneità, almeno tendenziale, a ricavare dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti, quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati e cioè a perseguire tendenzialmente il pareggio di bilancio (Cass., SS.UU. 11 aprile 1994, n. 3353). Rientrano tra i datori di lavoro di cui all'art. 1, co. 118, legge n. 190/2014 anche gli enti pubblici economici (EPE), tenuto conto che gli stessi, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un'attività economica ex art. 2082 cod. civ., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore. Per una disamina sugli enti pubblici economici definibili imprese ai sensi dell'art. 2082 del cod. civ. si rinvia alla circolare n. 40 del 20 febbraio 1996. Si rammenta, inoltre, che i predetti enti pubblici economici sono stati ammessi a fruire degli incentivi all'occupazione disciplinati, rispettivamente, dall'art. 8, co. 9, legge n. 407/1990 e dagli artt. 8, co. 2, e 4 e 25, co. 9, della legge n. 223/91, proprio in ragione della natura imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ. dell'attività svolta (cfr. circ. n. 25/1991 e n. 268/1998). Sono altresì da ricomprendersi tra i datori di lavoro che possono beneficiare dell'incentivo ex art. 1, comma 118, legge n. 190/2014, anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale;

b) datori di lavoro non imprenditori. Sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..

⁸ Unità operativa: qualunque articolazione autonoma di impresa, che sia idonea ad espletare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di un bene o di servizi costituente l'oggetto sociale aziendale e quindi che risulti dotata, oltre che della necessaria autonomia, anche di tutti quegli strumenti necessari allo svolgimento della funzione produttiva dell'impresa



Tra il datore di lavoro soggetto ospitante ed il tirocinante non devono intercorrere rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado, né rapporti di coniugio, pena l'inattivabilità del tirocinio⁹.

ART. 5 SOGGETTI PROMOTORI

Possono promuovere tirocini i soggetti promotori di cui dall'art.5¹⁰ della Delibera di Giunta della Regione Molise n. 600 del 18 novembre 2013 "Direttiva attuativa – Tirocini formativi – Legge Regionale del 29 luglio 2013 – art. 7" che abbiano entrambi i seguenti requisiti:

- registrati come "Operatori" o "Aziende" sul portale www.cliclavoro.gov.it;
- abilitati alla promozione dei *Tirocini extracurricolari Garanzia Giovani Molise*, secondo le procedure indicate di seguito.

ART. 6 SISTEMA INFORMATIVO PER LE OFFERTE DI TIROCINIO (S.I.O.T.) DELL'AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO

FASE A) DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

Per attivare i tirocini previsti nell'ambito del presente avviso, i soggetti promotori di cui all'art. 5, devono accreditarsi al *Sistema Informativo per le Offerte di Tirocinio (S.I.O.T.)* sulla base delle seguenti istruzioni:

Inviare la Domanda di accreditamento (Modulo n. 1) a mezzo Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: agenzia@pec.moliselavoro.it, corredata da firma digitale o documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del Soggetto promotore, indicando nell'oggetto dell'e-mail, a pena di irricevibilità, la seguente dicitura "*Domanda di accreditamento al Sistema Informativo per le Offerte di Tirocinio (S.I.O.T.) dell'Agazia Regionale Molise Lavoro da parte di (specificare generalità del Soggetto promotore)*".

I Soggetti Promotori inseriti nell'Elenco regionale dei Soggetti Promotori abilitati ai Tirocini extracurricolari Garanzia Giovani Molise sono accreditati di diritto nel Sistema Informativo per le Offerte di Tirocinio (S.I.O.T.).

Tutte le comunicazioni tra l'Agazia Regionale Molise Lavoro e i Soggetti promotori sono effettuate a mezzo P.E.C.; i Soggetti promotori, pertanto, devono essere titolari di una casella di posta elettronica certificata da indicare nella domanda di accreditamento.

Eventuali modifiche nelle procedure saranno pubblicate sul sito www.moliselavoro.it, nella sezione dedicata al presente bando.

⁹ In particolare nel caso di ditte individuali o di imprese il rapporto non deve sussistere tra titolare della ditta o impresa o legale rappresentante e tirocinante

¹⁰ Possono promuovere tirocini i seguenti soggetti:

- a. le Province, per il tramite dei Centri per l'Impiego;
- b. l'Agazia Regionale Molise Lavoro;
- c. le Università e gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli accademici, le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
- d. l'Azienda sanitaria locale, le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte nell'albo regionale relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla loro conclusione, nonché il servizio provinciale di inserimento per disabili;
- e. le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori ;
- f. gli enti bilaterali;
- g. i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;
- h. le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
- i. i soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.Lgs 276/2003 e s.m.i.;
- j. i soggetti iscritti nell'elenco regionale degli Organismi accreditati per la formazione professionale.



FASE B) ISTRUTTORIA ED AMMISSIONE DELLE DOMANDE

Le domande di accreditamento dei soggetti promotori devono essere presentate, secondo le modalità indicate nella precedente Fase A), a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

L'Agenzia Regionale Molise Lavoro effettua l'istruttoria verificando la completezza delle informazioni e la conformità della domanda alle previsioni del presente avviso.

L'Agenzia si riserva la possibilità di chiedere integrazioni.

L'Agenzia Regionale Molise Lavoro comunica all'indirizzo P.E.C. del Soggetto promotore, indicato nella domanda di accreditamento, l'esito della Fase istruttoria e le eventuali credenziali per l'accesso al *Sistema Informativo per le Offerte di Tirocinio (S.I.O.T.)*, raggiungibile mediante accesso all'area riservata del sito web www.moliselavoro.it.

TIROCINIO – CARATTERISTICHE E COMPITI DELLE PARTI

ART. 7 CARATTERISTICHE TIROCINIO INSERIMENTO/REINSERIMENTO

Il tirocinio è svolto sulla base di apposita convenzione (Modulo n.3), stipulata in tre originali (uno per il Soggetto promotore, uno per il Soggetto ospitante, uno per la Regione) tra Soggetto promotore e Soggetto Ospitante¹¹.

Il Soggetto promotore è tenuto a recapitare agli uffici dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro l'originale della convenzione predisposto per la Regione, prima dell'invio della "domanda di avvio del tirocinio" (Modulo n.5) di cui all'art. 10 o, al massimo, contestualmente ad essa.

Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo (Modulo n.4) per ciascun tirocinante.

I tirocini, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di avvio, proroga e cessazione a cura del soggetto ospitante.

Il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante sono tenuti a conservare i propri originali della convenzione.

Il Soggetto Ospitante deve conservare i progetti formativi e i relativi registri presenza tirocinante ed eventualmente esibirli su richiesta dei soggetti adibiti ad attività ispettive.

Il Soggetto promotore è tenuto, a pena dell'inammissibilità della richiesta di avvio del tirocinio, a inserire nel *Sistema Informativo per le Offerte di Tirocinio (S.I.O.T.)*, sul proprio profilo ed in forma anonima, mediante accesso all'area riservata del sito web www.moliselavoro.it, le proposte di tirocinio pervenutegli dai soggetti ospitanti, impegnandosi altresì a modificare le stesse o a eliminarle qualora chiuse.

ART. 8 DURATA DEI PERCORSI DI TIROCINIO

Il percorso di tirocinio ha durata di 6 mesi per un totale di 540 ore, suddivise in non più di 90 ore mensili, da realizzarsi secondo un orario settimanale non superiore alle 25 ore.

Il tirocinio può essere di 12 mesi per i soggetti disabili di cui alla L. 68/99 e s.m.e.i. e per i soggetti svantaggiati all'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/91.

Il Soggetto ospitante può incrementare le ore di tirocinio, nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicate all'art. 17, comma 1, lett. a) della Direttiva Regionale attuativa sui Tirocini¹², fino ad un massimo di 30 ore settimanali e 120 ore mensili. In tal caso l'integrazione della indennità di partecipazione tirocinio è a carico del soggetto ospitante.

ART. 9 PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEI TIROCINANTI

¹¹ Ai fine dell'attivazione di nuovi percorsi di tirocinio inerenti la Garanzia Giovani, sono considerate valide anche le convenzioni già sottoscritte, ai sensi della DGR n. 600 del 18/11/2013, Direttiva attuativa tirocini ex art.7 Legge Regionale 29 luglio 2013 n.13, tra soggetto promotore e soggetto ospitante.

¹² DGR n. 600/2013 di approvazione della Direttiva attuativa Tirocini ex art. 7 Legge Regionale 29 luglio 2013, n. 13, "Disposizioni in materia di tirocini".



- a. *Candidatura diretta*: il destinatario in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, individua direttamente il Soggetto disposto a ospitarlo come tirocinante. Il datore di lavoro sceglie uno dei Soggetti promotori, di cui all'art. 5 del presente avviso, con cui attivare il tirocinio.
Resta a carico del Soggetto promotore, unitamente alla verifica dei requisiti in capo al Soggetto ospitante di cui all'art 4, l'accertamento dei requisiti del destinatario indicati nell'art. 3, pena l'inammissibilità della domanda di avvio del tirocinio.
- b. *Candidatura intermediata*: I Soggetti ospitanti interessati possono chiedere l'attivazione del percorso di tirocinio ai Soggetti promotori, di cui all'art. 5 del presente avviso, mediante compilazione della "Scheda Fabbisogno Aziendale" (Modulo2).

I Soggetti ospitanti non possono stipulare ulteriori Convenzioni, qualora abbiano già sottoscritto una o più Convenzioni per il numero massimo di tirocini attivabili previsto dalla disciplina regionale di cui all'art. 4.

Per l'individuazione dei destinatari da avviare in tirocinio il Soggetto promotore deve inserire i fabbisogni professionali richiesti nel *Sistema Informativo per le Offerte di Tirocinio (S.I.O.T.)*, sul proprio profilo ed in forma anonima, mediante accesso all'area riservata del sito web www.moliselavoro.it e, per ciascun profilo richiesto, deve chiedere al Centro per l'Impiego competente (in base alla sede operativa del Soggetto ospitante) una rosa di potenziali candidati, indicando il codice identificativo del profilo attribuito dal sistema informativo.

Il Centro per l'Impiego competente provvede entro 15 giorni dalla richiesta del Soggetto promotore.

Per quanto riguarda il target riferito ai soggetti di cui al punto A) dell'art. 3, i candidati saranno individuati tra i giovani già profilati che hanno manifestato la disponibilità e l'interesse, in sede di colloquio di profilazione, per gli stessi profili individuati dal soggetto ospitante nella scheda di fabbisogno professionale.

La rosa di candidati non sarà superiore a venti volte il numero di unità richieste, provvedendo ad effettuare un graduatoria in base al seguente ordine di priorità:

1. registrazione al Programma Garanzia Giovani, a partire dalla data più remota;
2. grado di svantaggio sulla base della profilazione effettuata, preferendo il soggetto più distante dal mercato del lavoro ossia quello con la profilazione più alta;
3. età anagrafica, preferendo la maggiore anzianità.

Per quanto riguarda il target riferito ai soggetti disoccupati di cui al punto B) dell'art. 3, il Centro per l'Impiego competente individuerà i candidati tramite un'apposita pubblicazione dell'offerta di tirocinio sul portale lavoro della Provincia, a cui i giovani interessati potranno candidarsi entro 7 gg. dalla pubblicazione.

Il Centro per l'Impiego, provvederà a verificare i requisiti posseduti e a predisporre e inviare al soggetto ospitante una rosa di candidati non superiore a venti volte il numero di unità richiesta, ordinato in base alla data di adesione all'offerta di tirocinio e, a parità di condizioni, in base all'età anagrafica, preferendo la maggiore anzianità.

Qualora il Soggetto ospitante non dovesse individuare nella rosa dei candidati il Giovane da avviare al tirocinio, deve darne comunicazione al Soggetto promotore, il quale reitererà la procedura di richiesta al Centro per l'Impiego.

Il soggetto promotore supporta il tirocinante e il soggetto ospitante nella fase di avvio del percorso attraverso la stipula della convenzione di tirocinio e la definizione del progetto formativo individuale e, nella fase di attuazione e di perfezionamento della misura di politica attiva, anche attraverso il rilascio al tirocinante dell'attestazione delle attività svolte.

Eventuali integrazioni e/o modifiche alla procedura di selezione dei tirocinanti saranno successivamente comunicate dall'Agenzia regionale Molise Lavoro ai soggetti ospitanti e promotori.

ART. 10 AVVIO DEL TIROCINIO

Effettuato l'incrocio Soggetto ospitante/tirocinante, il Soggetto promotore deve inviare a mezzo Posta Elettronica Certificata, con una e-mail per ciascun tirocinante, a pena di irricevibilità, all'Agenzia Regionale Molise Lavoro:

- Domanda di avvio del tirocinio (Modulo n. 5);



- Copia del progetto formativo con i riferimenti della Convenzione sottoscritta.

Il Soggetto promotore può presentare domanda di avvio unicamente per i profili di tirocinio inseriti nel Sistema Informativo per le Offerte di Tirocinio (S.I.O.T.), sul proprio profilo ed in forma anonima, mediante accesso all'area riservata del sito web www.moliselavoro.it, a pena d'inammissibilità della richiesta.

La suddetta documentazione deve essere inviata:

- a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo: agenzia@pec.moliselavoro.it corredata, da documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del Soggetto promotore o da firmata digitale dello stesso, indicando, a pena di irricevibilità, nell'oggetto dell'e-mail, "**Domanda di avvio del tirocinio n. [Codice identificativo S.I.O.T.] per [Nome Tirocinante]**".

Farà fede la data di ricevimento della P.E.C.

L'istruttoria delle domande di avvio dei tirocini viene effettuata dall'Agenzia regionale Molise Lavoro con modalità a sportello, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili¹³.

L'Agenzia regionale Molise Lavoro, effettua un controllo formale e di capienza finanziaria e, ove fosse necessario, chiede, integrazioni o chiarimenti al Soggetto promotore.

Per le domande presentare entro il giorno 15 di ogni mese, l'Agenzia Regionale Molise Lavoro pubblicherà la graduatoria delle domande ammesse il giorno 15 del mese successivo alla loro presentazione.

Le domande presentate dopo il giorno 15 del mese verranno esaminate nel mese successivo.¹⁴

Il tirocinio deve essere avviato, a pena di esclusione dalla graduatoria, il giorno 1 del mese successivo alla data di pubblicazione della determina, dandone comunicazione da parte del Soggetto promotore, a mezzo P.E.C. all'indirizzo agenzia@pec.moliselavoro.it, inviando:

- copia della comunicazione obbligatoria
- copia delle polizze assicurative infortuni sul lavoro I.N.A.I.L. e responsabilità civile verso terzi, attivate a favore di ciascun tirocinante.

Ove il soggetto promotore non ricevesse alcuna comunicazione entro il 15 del mese successivo all'invio della propria domanda (fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC da parte dell'Agenzia), il tirocinio può essere, comunque, attivato, a pena di esclusione dalla graduatoria il giorno 1 del mese successivo al suddetto termine, dandone comunicazione a mezzo P.E.C., all'indirizzo: agenzia@pec.moliselavoro.it, inviando:

- copia della comunicazione obbligatoria
- copia delle polizze assicurative infortuni sul lavoro I.N.A.I.L. e responsabilità civile verso terzi, attivate a favore di ciascun tirocinante.

ART. 11 COMPITI DEL SOGGETTO PROMOTORE

Compiti del soggetto promotore sono:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure.
- stipulare, ove non ne fosse già in essere una, apposita Convenzione con il soggetto ospitante;
- collaborare con il soggetto ospitante e il tirocinante alla redazione del progetto formativo, nel quale devono essere specificate chiaramente il profilo professionale ed il processo produttivo nel quale verrà inserito il tirocinante ed il percorso formativo che dovrà seguire presso il soggetto ospitante;
- individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, scelto tra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- inserire nel *Sistema Informativo per le Offerte di Tirocinio (S.I.O.T.)*, sul proprio profilo ed in forma anonima, mediante accesso all'area riservata del sito web www.moliselavoro.it, le proposte di tirocinio pervenutegli dai

¹³ La Regione Molise si riserva la possibilità di destinare ulteriori risorse.

¹⁴ Es. le domande pervenute dall'1 al 15 di marzo saranno inserite nella graduatoria del 15 aprile. Le domande pervenute dal 15 al 31 marzo saranno inserite nella graduatoria del 15 maggio, insieme alle domande presentate dal 1 al 15 aprile.



soggetti ospitanti (pena dell'inammissibilità della richiesta di avvio del tirocinio), impegnandosi altresì a modificare le stesse o a eliminarle qualora chiuse.

- in accordo con il soggetto ospitante, attivare per ciascun tirocinante, una posizione INAIL e stipulare una polizza per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa;
- supportare il tirocinante per qualsiasi richiesta di informazione relativa al tirocinio;
- adempiere agli altri obblighi previsti a suo carico dal presente bando.

Il soggetto promotore, tramite il tutor designato, si impegna a:

- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio da realizzarsi con visite periodiche con cadenza mensile al fine di ottimizzare il percorso del tirocinante;
- predisporre un apposito registro presenze tirocinante per la firma giornaliera delle presenze del tirocinante presso la sede del datore di lavoro utilizzando il modulo indicato nel presente avviso (Modulo n.6);
- trasmettere all'Agenzia regionale Molise Lavoro la specifica documentazione ai sensi dell'art. 10;
- trasmettere all'Agenzia regionale Molise Lavoro la specifica documentazione di cui all'art.14, per l'erogazione dell'indennità di partecipazione al tirocinante;
- Comunicare all'Agenzia regionale Molise Lavoro, a mezzo PEC, all'indirizzo agenzia@pec.moliselavoro.it, l'avvio del tirocinio, ed eventuali modifiche e interruzioni;
- rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione delle attività svolte;
- conservare tutta la documentazione attinente al tirocinio/tirocini attivati;
- far pervenire, entro 30 giorni dall'avvio del tirocinio, copia della convenzione e del/dei progetti formativi alla RSU interna e alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

ART. 12 COMPITI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il soggetto ospitante deve:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire e redigere il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante, specificando chiaramente il profilo professionale e il processo produttivo al quale sarà assegnato il tirocinante ed il percorso formativo (*attività previste e modalità di svolgimento*) che dovrà seguire;
- designare un tutor, che avrà il compito di favorire l'inserimento sul luogo di lavoro del tirocinante e di affiancarlo per tutta la durata del tirocinio. Il tutor dovrà essere individuato tra i dipendenti in possesso di competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Nel caso di imprese senza dipendenti, il tutor coincide con il titolare;
- in accordo con il soggetto promotore, attivare per ciascun tirocinante, una posizione INAIL e stipulare una polizza per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa;
- adempiere agli altri obblighi previsti a suo carico dal presente bando.

Il soggetto ospitante, tramite il tutor designato, si impegna a:

- effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione dei tirocini;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo;
- vidimare preventivamente il registro presenze del tirocinante;
- visitare e controfirmare il registro presenze del tirocinante, attestante le presenze giornaliere ed il numero di ore svolte, ai fini della veridicità delle dichiarazioni in esso contenute;
- non utilizzare il tirocinante per sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività ovvero per sostituire proprio personale nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari alla propria organizzazione;
- concordare con il tirocinante un'articolazione oraria di svolgimento del tirocinio nel rispetto dei massimali mensili stabiliti dal presente avviso;
- non impiegare, in ogni caso, il tirocinante in orario notturno;
- garantire al tirocinante le stesse tutele e informazioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;



- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni ed equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- valutare, in collaborazione con il soggetto promotore, l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio dell'attestazione dell'attività svolta.

ART. 13 DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante deve adempiere le prestazioni previste nel progetto formativo con diligenza ed in osservanza dei generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle attività previste. L'obbligo di diligenza ed osservanza si estende alle mansioni accessorie e strumentali finalizzate all'acquisizione delle competenze definite nel progetto formativo.

Al tirocinante, durante lo svolgimento del tirocinio sono riconosciuti i seguenti diritti:

- non essere soggetto alle normative contrattuali e di legge previste per i lavoratori subordinati, in quanto il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato;
- non essere adibito ad attività ripetitive, prive di contenuto formativo;
- non svolgere le attività del tirocinio in orario notturno;
- essere impegnato su un'articolazione oraria settimanale che rispetti gli orari e le giornate di accesso all'impresa, indicati nel progetto formativo e comunque nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 8 del presente Avviso;
- usufruire di una giornata di riposo settimanale che può corrispondere a quella prevista per i dipendenti del soggetto ospitante;
- percepire l'indennità di partecipazione secondo le modalità definite al successivo art.14;
- rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione delle attività svolte;
- registrazione, da parte del soggetto ospitante delle competenze acquisite nel corso del tirocinio sul libretto formativo, qualora attivato;
- interruzione del tirocinio in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al tutor aziendale.

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando i regolamenti aziendali ;
- attenersi alle disposizioni organizzative previste per le attività di lavoro e di formazione del tirocinio;
- evitare comportamenti che, per la natura e le possibili conseguenze, risultino in contrasto con i doveri connessi alle finalità del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- comunicare preventivamente all'azienda ospitante eventuali assenze;
- **rivolgersi al proprio Soggetto promotore per qualsiasi informazione o chiarimento relativo al tirocinio.**

MISURE PREVISTE E MODALITÀ DI EROGAZIONE

ART. 14 INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE PER I TIROCINANTI-MODALITÀ DI EROGAZIONE

Al tirocinante è riconosciuta una indennità di partecipazione erogata direttamente dall'INPS, di importo trimestrale massimo pari a € 1.350,00, al lordo di eventuali ritenute dovute per legge, per un totale massimo di €2.700,00 per 6 mesi o di € 5.400,00 per 12 mesi in caso di soggetti disabili di cui alla L. 68/99 e per i soggetti svantaggiati all'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/91.



Si precisa che, nel caso in cui il tirocinante sia percettore di prestazioni a sostegno del reddito, è ammissibile la cumulabilità dell'indennità di tirocinio con gli ammortizzatori sociali, per il medesimo periodo di competenza. Al riguardo si chiarisce che l'indennità di partecipazione al tirocinio sarà riconosciuta ed erogata solo nel caso in cui la misura risulti di importo superiore all'importo di ASpI o Mini ASpI o NASpI, e in ogni caso di importo complessivamente superiore a 10,00 euro in quanto attraverso le procedure INPS non è possibile effettuare pagamenti inferiori a tale importo¹⁵.

L'erogazione dell'indennità è subordinata all'invio da parte del Soggetto promotore all'Agenzia regionale Molise Lavoro a mezzo P.E.C., all'indirizzo agenzia@pec.moliselavoro.it, indicando, a pena di irricevibilità, nell'oggetto dell'e-mail, "Richiesta di indennità per il tirocinio n. [Codice identificativo S.I.O.T.] per [Nome Tirocinante]" della seguente documentazione:

- richiesta di indennità trimestrale (Modulo n.7), corredata da documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del Soggetto promotore o da firmata digitale dello stesso;
- copia dei registri mensili delle presenze (Modulo n.6), riferiti al trimestre per il quale si chiede l'indennità, debitamente compilati e firmati dal tirocinante e dal tutor aziendale, con specifica indicazione del raggiungimento di almeno l'80% delle 90 ore mensili di tirocinio previste nel progetto formativo.

La suddetta documentazione deve essere inviata entro il 5 del mese successivo alla chiusura del trimestre.

L'Agenzia regionale Molise Lavoro effettua i necessari controlli sulla documentazione prodotta dal Soggetto promotore e ne trasmette l'esito all'INPS, congiuntamente all'importo singolarmente riconosciuto, entro il giorno 10 di ogni mese.

L'INPS provvede al pagamento dell'indennità, per periodicità di tirocinio già svolte, in esito alla verifica di cui al precedente comma.

L'indennità di partecipazione è corrisposta al tirocinante esclusivamente per i mesi in cui è raggiunto almeno l'80% delle 90 ore mensili di tirocinio previste nel progetto formativo.

In caso di assenza giustificata del tirocinante, superiore al 20% delle ore mensili previste nel progetto formativo, le ore di tirocinio non effettuate possono essere recuperate all'interno del mese di riferimento o al massimo entro quello successivo, in questi casi è possibile derogare all'orario massimo settimanale per il recupero delle ore di assenza.

In caso di recupero, l'indennità di partecipazione sarà erogata nel periodo successivo, previa attestazione del tutor del soggetto ospitante sul registro presenze.

In ogni caso il recupero è ammesso entro e non oltre i termine di scadenza del tirocinio previsto nel progetto formativo, salvo il caso di chiusura per ferie della sede operativa, che consente la proroga del termine di scadenza del tirocinio previsto nel progetto formativo.

L'indennità di partecipazione è corrisposta dall'INPS direttamente al tirocinante, per periodicità di tirocinio già svolte, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. L'accredito è effettuato sul conto corrente bancario indicato dal ragazzo o, qualora non fosse indicato un codice IBAN, tramite bonifico cd. "domiciliato", cioè a mezzo Ufficio Postale (competente in base alla residenza/domicilio, individuato tramite il codice di avviamento postale indicato dal tirocinante) che provvede ad inviare all'interessato la comunicazione finalizzata all'incasso dell'importo spettante.

Il Soggetto Ospitante è tenuto a conservare, durante lo svolgimento del tirocinio, l'originale dei Registri presenze tirocinante, debitamente e quotidianamente compilati, presso la sede del tirocinio e renderli disponibili a richiesta degli organi competenti.

Contestualmente all'invio della documentazione per l'ultima indennità, entro il giorno 5 del mese successivo alla conclusione del tirocinio, il Soggetto ospitante è tenuto a consegnare al Soggetto Promotore gli originali dei registri mensili.

Si precisa che l'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante:

- non determina in nessun modo la costituzione di un rapporto di lavoro, essendo finalizzata esclusivamente a supportare l'esperienza di tirocinio;
- sotto il profilo fiscale ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente;
- non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante;

¹⁵Messaggio INPS n.3632 del 28/05/2015



- non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali;
- per i tirocini effettuati da disabili e persone svantaggiate, è riconosciuta l'indennità esclusivamente per tirocini attivati al di fuori delle quote d'obbligo previste dalla L. 68/1999, secondo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 4 della Legge n. 92/2012, che afferma che gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo scaturente dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

ART. 15 REMUNERAZIONE PER SERVIZIO DI PROMOZIONE

Al Soggetto promotore non è corrisposta dalla Regione Molise alcuna remunerazione

ART. 16 EVENTI (INTERRUZIONI, SOSPENSIONI, DECADENZA)

Possono essere causa di interruzione anticipata del tirocinio:

- la rinuncia espressa e motivata del soggetto ospitante;
- la rinuncia espressa e motivata del tirocinante;
- la perdita da parte del tirocinante dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso pubblico;
- il mancato rispetto da parte del tirocinante o del soggetto ospitante delle disposizioni definite nel presente avviso pubblico e delle regole previste dalla normativa regionale sui tirocini.

In particolare il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio, previa comunicazione scritta al tirocinante e al soggetto promotore, nei seguenti casi:

- assenza del tirocinante ingiustificata e non comunicata per 5 giorni lavorativi continuativi,
- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante,
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.

L'interruzione del tirocinio, per qualunque delle motivazioni sopra esposte, comporta sempre la sospensione dell'erogazione del sostegno economico a partire dalla data di interruzione.

Se giustificate per forza maggiore (malattia, infortunio con certificato medico oppure per fermo totale attività dell'azienda nel periodo feriale) le ore di assenza non devono essere recuperate. In caso di prolungata assenza per malattia, infortunio o maternità per un periodo superiore ad 1 mese continuativo, il tirocinio può essere sospeso e il periodo recuperato al termine del periodo dei 6 mesi.

Se il soggetto promotore, in seguito alle attività di monitoraggio, ed ad attenta valutazione, dovesse rilevare l'impossibilità della prosecuzione del tirocinio per cause imputabili al soggetto ospitante, lo deve comunicare all'Agenda regionale Molise Lavoro. Se l'interruzione avviene nei primi tre mesi, occorre garantire al tirocinante una nuova offerta formativa.

ART. 17 CAUSE DI ESCLUSIONE

Le domande di accreditamento al Sistema Informativo per le Offerte di Tirocinio (S.I.O.T.) dell'Agenda Regionale Molise Lavoro, di cui all'art. 6 fase a) del presente avviso, e le domande di avvio del tirocinio, di cui all'art. 10 del presente avviso, sono escluse per irricevibilità quando:

- a) non inviate a mezzo PEC all'indirizzo: agenzia@pec.moliselavoro.it;
- b) non recanti nell'oggetto dell'e-mail le diciture previste nei rispettivi articoli;
- c) presentate con modalità diverse da quelle previste nei rispettivi articoli;
- d) pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Molise;
- e) presentate per più tirocinanti mediante una singola e-mail (c.d. domande cumulative);

Le domande di accreditamento al Sistema Informativo per le Offerte di Tirocinio (S.I.O.T.) dell'Agenda Regionale Molise Lavoro, di cui all'art. 6 fase a) del presente avviso, e le domande di avvio del tirocinio, di cui all'art. 10 del presente avviso, sono inammissibili quando:



- a. presentate utilizzando modulistica diversa da quella indicata previste nei rispettivi articoli;
- b. prive in tutto o in parte delle informazioni previste e della documentazione richiesta;
- c. non corredate, da documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del Soggetto promotore o da firmata digitale dello stesso;
- d. presentate da soggetti promotori che non hanno i requisiti previsti dal presente avviso;
- e. presentate da soggetti promotori che non hanno i requisiti previsti dal presente avviso;
- f. presentate per beneficiari che non hanno i requisiti previsti dal presente avviso;
- g. presentate per datori di lavoro che non hanno i requisiti previsti dal presente avviso.

Le domande di avvio del tirocinio, di cui all'art. 10 del presente avviso, sono, altresì, inammissibili quando:

- non sono inerenti a proposte precedentemente inserite, dallo stesso Soggetto promotore richiedente, nel *Sistema Informatico per le Offerte di Tirocinio (S.I.O.T.)* dell'Agenda Regionale Molise Lavoro (artt. 7 e 10).

Sono esclusi dalla graduatoria i tirocini non avviati il primo del mese successivo alla data di pubblicazione della determina di approvazione.

Le domande per l'erogazione dell'indennità di partecipazione di cui all'art. 14 del presente avviso, sono irricevibili se:

- non riportano nell'oggetto della mail la dicitura, "Richiesta di indennità per il tirocinio n. [Codice identificativo S.I.O.T.] per [Nome Tirocinante]"

ART. 18 ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE

A chiusura del percorso di tirocinio il soggetto promotore anche sulla base delle valutazioni del soggetto ospitante, rilascia al tirocinante un'attestazione dell'attività svolta.

ART. 19 MONITORAGGIO

L'Agenda regionale Molise Lavoro promuove con cadenza semestrale il monitoraggio anche attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie, per misurare gli effetti delle esperienze di tirocinio in termini di ricadute occupazionali.

ART. 20 VIGILANZA E CONTROLLI

La Regione Molise si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione in merito alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci.

La Regione può, altresì, sollecitare controlli, ispezioni e sopralluoghi da parte delle competenti autorità, finalizzati ad accertare la regolarità dell'attuazione dei progetti nonché la conformità degli stessi alle finalità per le quali sono stati concessi i contributi.

ART. 21 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Molise. Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le norme in esso contenute.

ART. 22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il dott. Domenico Pollice, dirigente dell'Agenda Regionale Molise Lavoro.

ART. 23 RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI



UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



Sul sito www.moliselavoro.it, è possibile consultare, per informazioni e chiarimenti, l'apposita pagina web dedicata all'Avviso Pubblico e scaricare la documentazione e la relativa modulistica.

Per qualsiasi chiarimento o informazione relativa al presente avviso è possibile rivolgersi:

Agenzia Regionale Molise Lavoro

Via Masciotta n. 13 - 64100 Campobasso

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30.

Tel.: 0874 416424

e-mail: segreteria@moliselavoro.it

È possibile consultare il presente l'Avviso e i relativi allegati sul sito www.moliselavoro.it

Al fine di tutelare la privacy dei tirocinanti, l'Agenzia Regionale Molise Lavoro rilascerà informazioni relative ai tirocini avviati esclusivamente ai Soggetti promotori.

ART. 24 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano tutte le parti coinvolte nel presente avviso che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dalla Regione Molise è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso gli Uffici della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali della Regione Molise, in Campobasso, via Toscana n. 51 e dell'Agenzia regionale Molise Lavoro, in Campobasso, via Masciotta n. 13, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (d.lgs. n. 196/2003) e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste agli Uffici dell'Agenzia regionale Molise Lavoro, con sede in Campobasso, via Masciotta n. 13, 86100 Campobasso.

ART. 25 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso Pubblico è competente il foro di Campobasso.

ART. 26 PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale, sul sito web della Regione Molise, sul portale della Direzione Generale III della Regione Molise www.dg3molise.it, sul sito www.moliselavoro.it e sul portale www.garanzীগiovani.molise.it

La Modulistica utilizzabile è pubblicata sul sito www.moliselavoro.it e sul portale www.garanzীগiovani.molise.it.

ART. 27 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutti gli aspetti non presenti nel presente Avviso pubblico si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza; in tal caso sarà garantita ogni più ampia forma di pubblicità e, comunque, le modifiche saranno pubblicate con le medesime modalità di pubblicazione del presente Avviso.